

Repert. n. 1251/2023 del 23/02/2023



n. 7252/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare — procedure concorsuali - esecuzioni

Il Tribunale di Brescia, Sezione Quarta Civile, composto dai Magistrati:

Dott.ssa Simonetta Bruno Presidente Dott. Gianluigi Canali Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto Giudice relatore

nel procedimento di reclamo ex artt. 669 terdecies e 624, c. II c.p.c. iscritto al n. 7252/2022 R.G. promosso su istanza di:



con l'Avv. Marco Sangiorgio,

Parte reclamante

nei confronti di



Parte reclamata

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.1.2023, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto di precetto datato 7.1.2021 ha intimato a il pagamento del complessivo importo di € 351.457,80= oltre ai successivi interessi e spese in forza del titolo esecutivo rappresentato dal lodo arbitrale pronunciato in data 14.6.2018 per mezzo del quale l'arbitro unico della Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli











studi economico-giuridici Avv. ha, fra l'altro, pronunciato l'annullamento della "delibera assunta in data 7.9.2017 dall'assemblea di iscritta nel Registro delle Imprese il 15.9.2017" ed ha condannato "a reintegrare il socio nell'incarico di amministratore" oltreché a corrispondergli "gli emolumenti non corrisposti maturati e maturandi per l'incarico di amministratore dalla data della delibera di revoca sino alla data di reintegra nell'incarico, oltre interess?".

In primo luogo, ha avversato detta iniziativa esecutiva (al tempo solo minacciata) notificando a un atto di citazione in opposizione preventiva all'esecuzione (introduttivo del procedimento iscritto al n. 1597/2021 r.g. di questo Tribunale) per mezzo del quale ha altresì proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo *ex* art. 615, c. I, c.p.c.

Al riguardo, va poi precisato che a seguito di diversi provvedimenti resi da parte di questo Tribunale, detta domanda di opposizione preventiva all'esecuzione – ivi compresa la correlata istanza di sospensione - pende oggi sempre innanzi alla Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli studi economico-giuridici.

In secondo luogo, ricevuta la notifica di un pignoramento presso terzi (che ha provveduto ad iscrivere essa stessa al n. 2772/2021 r.g.e. di questo Tribunale) ha poi depositato in data 13.1.2022 un ricorso in opposizione all'esecuzione così iniziata (introduttivo del procedimento iscritto al n. 333/2022 r.g. di questo Tribunale) per mezzo del quale ha altresì proposto istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624, c. I, c.p.c.

A fondamento tanto della causa di opposizione preventiva quanto della causa di opposizione successiva all'esecuzione (al riguardo, mette subito conto di osservare che non vi è dubbio che il relativo "Ricorso urgente per declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione" debba essere ricondotto all'alveo applicativo dell'art. 615, c. II, c.p.c.)

ha eccepito, da un lato, che il capo accessorio condannatorio (al pagamento degli emolumenti dovuti quale amministratore) di cui al lodo menzionato non potrebbe essere azionato in executivis sino alla definitività (ancora non conseguita) del capo principale costitutivo (di annullamento della delibera di revoca) ovvero, dall'altro, che in ogni caso il credito in questione risulterebbe illiquido.





RG n. 7252/2022 Repert. n. 1251/2023 del 23/02/2023

Il Giudice d'esecuzione – adito, come anticipato, ex art. 615, c. II, c.p.c. - per mezzo dell'ordinanza riservata qui reclamata (comunicata in data 8.6.2022) "rilevato che pende in sede arbitrale la fase di merito dell'opposizione a precetto; ritenuto altresì che il terzo pignorato, non essendo soggetto passivo dell'esecuzione, non è parte necessaria del giudizio di opposizione su questioni attinenti a rapporti fra creditore e debitore; rilevato che appare opportuno sospendere l'esecuzione posto che le somme accantonate assicurano la piena soddisfazione in caso di assegnazione al creditore", ha disposto la sospensione dell'esecuzione n. 2772/2021 r.g.e.

Con ricorso depositato in data 23.6.2022 \times \times ha dunque proposto reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione eccependo l'ormai insanabile violazione del contraddittorio (posto che già innanzi al giudice a quo non sono state convenute in giudizio le terze pignorate né potendosi dare corso in sede di reclamo all'integrazione del contraddittorio ovvero alla rimessione del giudizio al giudice dell'esecuzione), la contestuale pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione in sede arbitrale in forza dei medesimi motivi di opposizione (con esclusione dunque dell'esigenza di radicare un nuovo giudizio entro i termini assegnati dal parte del giudice dell'esecuzione) oltreché l'infondatezza nel merito delle contestazioni avversarie.

Con memoria depositata in data 26.9.2022 si è costituita in questa sede domandando il rigetto del ricorso avversario.

A seguito di diversi rinvii disposti alla luce della pendenza di trattative, all'udienza del 25.1.2023 i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed il Tribunale si è riservato la decisione.

--=o0o=--

Il reclamo proposto da XXXX è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono ed anche alla luce del principio della c.d. ragione più liquida.

Risulta invero documentato, oltreché pacifico fra le parti, che raggiunta dalla notificazione del summenzionato precetto, prima, e di un pignoramento presso terzi, poi, in primo luogo ha notificato a Marco Gnali un atto di citazione in opposizione preventiva ex art. 615, c. I, c.p.c. e in secondo luogo ha depositato innanzi al giudice dell'esecuzione un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. II, c.p.c.





ILCASO.it

Repert. n. 1251/2023 del 23/02/2023

Dalla disamina dell'atto di citazione (cfr. doc. n. 11 di parte reclamata) e del ricorso in opposizione (cfr. fascicolo d'ufficio del procedimento n. 333/2022 r.g.), poi, emerge ictu oculi che entrambe le iniziative giudiziali sono state fondate sul complessivo motivo relativo all'idoneità del lodo arbitrale su citato (rectius, del capo condannatorio ivi recato) a valere quale titolo esecutivo prima dell'acquisto del carattere di definitività del lodo nonché al carattere illiquido del credito oggetto di intimazione.

Orbene, il giudice dell'esecuzione, meglio sviluppando un argomento soltanto evocato nel corpo dell'ordinanza reclamata (ma chiaramente dispiegato innanzi a lui da parte di , avrebbe dovuto giungere alla conclusione dell'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata innanzi a sé sul rilievo della già avvenuta formulazione, innanzi al giudice dell'opposizione a precetto, di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo fondata sulla

Ed infatti, ben avrebbe potuto trovare applicazione il condivisibile e puntuale recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale "qualora siano contemporaneamente pendenti l'opposizione a precetto (art. 615 c.p.c., comma 1) e l'opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2) sulla base di quello stesso precetto, i due giudici hanno una competenza mutuamente esclusiva quanto all'adozione dei provvedimenti sospensivi di rispettiva competenza, nel senso che, sebbene l'opponente possa in astratto rivolgersi all'uno o all'altro giudice, una volta presentata l'istanza innanzi a quello con il potere "maggiore" (il giudice dell'opposizione a precetto), egli consuma interamente il suo potere processuale e, pertanto, non potrà più adire al medesimo fine il giudice dell'esecuzione, neppure se l'altro non sia ancora pronunciato" (Cass. Civ., Sez. III, 17.10.2019, n. 26285).

medesima causa petendi, ovverosia sui medesimi motivi di opposizione.

Ciò posto, pare infatti potersi affermare che il principio appena enunciato possa, anzi debba trovare applicazione, in difetto di logici argomenti di segno contrario, anche nel caso in cui il giudice dell'opposizione a precetto debba essere individuato non già nel giudice statuale bensì in quello privato (ovverosia nell'arbitro unico, nel caso di specie).

Ed invero questo è quanto accaduto nel caso di specie, ove seppur per effetto di diversi provvedimenti resi da parte di questo Tribunale, la causa di opposizione preventiva all'esecuzione e la contestuale istanza di sospensione formulate da





Repert. n. 1251/2023 del 23/02/2023



sono state entrambe rimesse e riproposte alla cognizione del giudice arbitrale, innanzi al quale pende oggi – la circostanza è pacifica - il relativo procedimento.

L'ordinanza reclamata va riformata e l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da va dunque dichiarata inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il reclamo proposto da e per l'effetto dichiara inammissibile
 l'istanza di sospensione della procedura n. 2772/2021 r.g.e. proposta da
- condanna
 alla rifusione in favore di
 (e per esso all'avv. Marco Sangiorgio dichiaratosi antistatario) delle spese di
 lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida complessivamente in €
 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al
 15 % del compenso liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, camera di consiglio del 9 febbraio 2023

Il Presidente

Dott.ssa Simonetta Bruno



